

WEBINAR, 8 MAGGIO 2023

---

# **ISOLARE, TRATTENERE E RESPINGERE**


## **LE RIFORME DELL'ATTUALE GOVERNO IN TEMA DI DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE**

**AVV.TI CARLA LUCIA LANDRI E MAURIZIO VEGLIO (ASGI)**


**L'IMPATTO DELLA  
RIFORMA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE**

---


**.... E IN TEMA DI  
ESPULSIONE E  
TRATTENIMENTI, E  
ALTRE TIPOLOGIE DI  
PERMESSI DI  
SOGGIORNO**




**SULLE DOMANDE PENDENTI**




**SULLE DOMANDE FUTURE**



**SULL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO**



**SULLE ESPULSIONI E TRATTENIMENTI**



**SULLE ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO**

**Le disposizioni  
riguardanti le  
domande di  
riconoscimento della  
protezione  
internazionale  
pendenti**



# Trattenimento nel CPR in attesa trasferimento Dublino

## Notevole rischio di fuga

sottrazione a primo tentativo di trasferimento


oppure

due circostanze tra le seguenti:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

termine massimo trattenimento: 12 settimane





# Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale


## Esame della domanda di protezione internazionale

Se la Commissione territoriale rifiuta la domanda di protezione internazionale:


- valuta se vi sono le condizioni per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del:
  - permesso per protezione speciale
  - permesso per cure mediche
- acquisisce elementi dalla Questura per valutare eventuali cause di inespellibilità (art. 19, c. 1-bis e c. 2, D. Lgs. 286/98)

# L'ATTESTAZIONE DELL'OBBLIGO DI RIMPATRIO


---



**Espulsione dal territorio  
e divieto di reingresso**




**Impugnabile unitamente al provvedimento  
(ricorso ex art. 35 bis)**



**diventa esecutiva allo scadere dei termini  
per impugnare il provvedimento della CT  
o al rigetto del ricorso**

**salvo accoglimento dell'istanza  
di sospensiva (se non automatica)**

---



# Obbligo di lasciare il territorio nazionale

## Deroghe:

1. se sussiste una causa di inespellibilità ex art. 19, c. 1-bis e 2 T.U.Imm.
2. se la persona è in possesso di altro permesso di soggiorno
3. se emergono presupposti per la trasmissione degli atti al Trib. per i Minorenni ex art. 31, c. 3, D. Lgs. 286/98
4. se il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento della schiavitù

**DIRITTO DI  
RICORSO  
ALL'AUTORITA'  
GIUDIZIARIA**



**Provvedimento di  
rigetto**



**Provvedimento di  
manifesta infondatezza**



**Provvedimento di  
accoglimento parziale**



**Provvedimento di  
inammissibilità della  
domanda**



# La procedura semplificata dei ricorsi

## Ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021

Il difensore (munito di procura) può depositare istanza di esame:

- in via principale della domanda di protezione speciale
- in via subordinata della domanda di protezione internazionale

Requisiti --> documentare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Procedimento:

- giudice in composizione monocratica
- accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale
- dichiarazione di estinzione delle altre domande




# **Disposizioni in materia di cessazione o revoca della protezione internazionale**

**Ai fini della valutazione operata dalla Commissione Nazionale rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.**

**L'obbligo di lasciare il territorio si estende anche ai casi di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale.**

**Le disposizioni  
riguardanti le nuove  
domande di  
riconoscimento della  
protezione  
internazionale**

# Paesi di origine sicuri




**In via generale e costante**, non sussistono atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

origine euro-unitaria, introduzione con D.L. 113/18, D.M. 4.10.2019

incompatibilità "genetica" con protezione internazionale (valutazione individuale)

politicizzazione del diritto (divergenze nelle liste dei Paesi di origine sicuri di vari Stati UE)



# Presunzione superabile di manifesta infondatezza della domanda di asilo

DESTINATARI: cittadini e apolidi con soggiorno abituale nel Paese che non invocano *“gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”*

FONTI: Commissione nazionale per il diritto di asilo + altri Stati membri dell'Unione europea, EUAA, UNHCR, Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti (schede CNDA)


DESIGNAZIONE PARZIALE: eccezione di parti del territorio o di categorie di persone

ONERE ISTRUTTORIO AGGRAVATO


**D.M. 17.3.2023 (in vigore dal 9.4.23)**

**Albania, Algeria, Bosnia-  
Erzegovina, Capo Verde,  
Ghana, Kosovo,  
Macedonia del Nord,  
Marocco, Montenegro,  
Senegal, Serbia e Tunisia  
+  
Costa d'Avorio, Gambia,  
Georgia e Nigeria**


# CONSEGUENZE PROCESSUALI



**Procedura accelerata 7+2 gg  
tranne persone vulnerabili**



**15 gg per impugnazione  
senza effetto sospensivo automatico  
(proposizione dell'istanza ad hoc)**



**Espulsione contestuale al rigetto  
con esecuzione differita**



# Disapplicazione D.M.

## Tribunale di Firenze (22.2.2020)

Direttiva 2013/32/UE non consente inserimento di un Paese escludendo alcune parti del territorio o categorie di persone

domanda di un cittadino di un Paese di origine sicuro asseritamente rientrante in categorie di persone a rischio secondo la scheda ma non secondo il D.M.

illegittimità decisione manifesta infondatezza e effetto automaticamente sospensivo del ricorso






# **Nuove disposizioni in materia di trattenimento dei richiedenti la protezione internazionale**

- **Ampliamento delle ipotesi di trattenimento previste dall'art. 6, c. 2, D. Lgs. 142/2015**
- **Nuove ipotesi di trattenimento:**
  - **Il trattenimento dello straniero durante la procedura di frontiera**
  - **Il trattenimento del richiedente asilo sottoposto alla procedura "Dublino"**

# Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale (ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 142/2015)



## Nuova ipotesi e ampliamento del concetto "rischio di fuga"

### Nuova formulazione

"d) è necessario **determinare gli elementi su cui si basa la domanda** di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e **sussiste rischio di fuga**, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso".

Il rischio di fuga sussiste nelle seguenti ipotesi:

- mancato possesso del passaporto o altro documento equipollente
- avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità
- mancato ottemperamento ad un precedente ordine di allontanamento
- violazione delle misure disposte in caso di concessione di un termine per la partenza volontaria.

**Le procedure  
accelerate**


# Le procedure accelerate

**Deroghe  
(art. 17, D. Lgs.  
142/15)**

**Le procedure accelerate non si applicano in ogni caso ai:**

- Minori + MSNA
- **Categorie vulnerabili:** disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di essere umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
- **Importante rilevare le vulnerabilità già in sede di verbalizzazione della domanda!**


# 1° Ipotesi di procedura accelerata



- **Trasmissione della domanda "senza ritardo"**
- **Decisione della CT entro 5 giorni**
- **Si al superamento dei termini per "assicurare un esame adeguato e completo della domanda"**

- **Domanda reiterata** ex art. 29, c. 1, lett. b) à "il richiedente **ha reiterato identica domanda**, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, **senza addurre nuovi elementi o nuove prove**, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano **significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale**, salvo che il richiedente **alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale**".
- Domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per reati gravi - richiedente ritenuto **pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica** [in questa ipotesi è prevista l'audizione]

# 2° Ipotesi di procedura accelerata




- **Trasmissione della domanda "senza ritardo"**
- **Procedimento: 7+2**
- **Si al superamento dei termini per "assicurare un esame adeguato e completo della domanda"**

- Richiedenti trattenuti presso centri Hotspot e C.P.R.
- Domanda presentata dal richiedente asilo proveniente da uno dei Paesi c.d. sicuri.
- Domanda manifestamente infondata (ex art. 28 ter)
- Richiedente che presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento

# 3° Ipotesi di procedura accelerata

- Domanda presentata dal richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.
- **Domanda presentata dal richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dal richiedente proveniente da uno dei Paesi c.d. sicuri.**



**La domanda di  
riconoscimento della  
protezione  
internazionale nella  
procedura in frontiera**


**(III Ipotesi)**




**QUALI SONO  
LE FRONTIERE  
O LE ZONE DI  
TRANSITO?**

---


**A QUALI  
RICHIEDENTI SI  
APPLICA?**



- **Trieste e Gorizia;**
- **Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce e Brindisi;**
- **Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;**
- **Trapani, Agrigento;**
- **Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna.**



**Il richiedente fermato  
dopo avere eluso o  
tentato di eludere i  
controlli di frontiera**



**Il richiedente  
proveniente da uno  
dei Paesi c.d. Sicuri**



# La nuova ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo


## TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA IN FRONTIERA

*"il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui e fino alla decisione dell'istanza di sospensione, **al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato**".*

*Il trattenimento può essere disposto qualora il richiedente **non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria.***

Periodo massimo di trattenimento: **4 settimane non prorogabili**

**Trattenimento: Hotspot o C.P.R.** *"situati in prossimità della frontiera o della zona di transito"*



# **La decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera**

- **Procedura accelerata [la CT decide entro 7 giorni dalla ricezione della domanda]**
- **In caso di diniego:**
  - **Ricorso nel termine di 14 giorni**
  - **Non immediatamente sospeso**
  - **Necessario presentare istanza di sospensione contestualmente al ricorso**
  - **Dal momento della proposizione fino alla decisione della stessa il richiedente non può essere espulso dal territorio**
  - **Se l'istanza è accolta lo straniero è ammesso nel territorio**

# **LA MODIFICA DELL'ART. 19 T.U.**

## **DIVIETI DI ESPULSIONE E RESPINGIMENTO**



**Rischio di persecuzione**



**Rischio di tortura**



**Obblighi costituzionali o internazionali  
dello Stato italiano (art. 5, c. 6, T.U.)**



**Violazione diritto a vita privata e familiare  
(protezione speciale)**

# LA NUOVA (VECCHIA) PROTEZIONE SPECIALE

## Testo precedente

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## Testo attuale

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

~~Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.~~

# LA NUOVA (VECCHIA) PROTEZIONE SPECIALE

## Testo precedente

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

## Testo attuale

~~Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.~~

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. ~~Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.~~

## Regime transitorio:

- **nuova disciplina applicabile a domande presentate dopo l'11.3.23, salvo lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura**
- **p. sogg. già rilasciati: 1 rinnovo annuale e conversione in p. sogg. lavoro**

# La tutela della vita privata e familiare

**Diritto al rispetto della  
vita privata e familiare  
(art. 8, Cedu)**

**obblighi costituzionali o  
internazionali  
dello Stato italiano  
(art. 5, c. 6, T.U.)**

**giurisprudenza  
Corte di Cassazione**

**giurisprudenza  
Corte europea  
dei diritti dell'uomo**

**giurisprudenza  
Corte di giustizia  
dell'Unione europea**

# obblighi costituzionali

- diritto di asilo (art. 10, c. 3)
- divieto di estradizione per reati politici (art. 10, c. 4)
- il diritto alla salute (art. 32)
- il diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti e il diritto di difendersi in ogni stato e grado del giudizio (art. 24)
- il diritto a un giudice naturale precostituito per legge e di essere punito soltanto in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25)
- il diritto a un giusto processo (art. 111)
- il divieto della pena di morte (art. 27)

# obblighi internazionali

- il diritto alla vita (art. 2, CEDU), in particolare a una vita dignitosa (compresa povertà estrema)
- il divieto di torture o di pene o di trattamenti inumani e degradanti (art 3, CEDU)
- l'obbligo di proteggere le persone dal rischio di sparizioni forzate (art. 16, Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni)
- il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia (art. 11, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali)



## giurisprudenza CEDU su tutela da espulsione

### DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui

tutela della vita familiare, e in misura minore della vita privata, dello straniero già regolarmente residente, mentre la tutela dello straniero irregolarmente soggiornante è limitata a casi eccezionali

in caso di reati: bilanciamento tra tutela diritto all'unità familiare ed esigenze di ordine pubblico (cd. criteri Boultif)

valutazione proporzionalità del rimpatrio "caso per caso"

## giurisprudenza CGUE

- divieto allontanamento qualora da esso possa derivare un aggravamento significativo e irrimediabile del disturbo mentale dello straniero  
(sent, MP, 24.4.2018, C-353/16)
- tutela straniero pericoloso per sicurezza dello Stato membro ma inespellibile in virtù di vincoli direttamente derivanti dal diritto UE, artt. 4 e 19, par. 2, Carta - statuto minimo degli stranieri inespellibili  
(sent. M, 14.5.2019, C-391/16, C-77 e 78/17)
- divieto allontanamento per tutelare le condizioni di salute e le cure mediche di cui lo straniero fruisce nel territorio di uno Stato membro, profili riconducibili alla vita privata (art. 7, Carta)  
(sent. 22.11.2022, C-69/21)

## giurisprudenza Corte di Cassazione


- giudizio di comparazione tra situazione in Italia e prospettive in caso di rimpatrio per accertare la vulnerabilità (Cass., 4455/18)
- comparazione attenuata: giudizio che attribuisce alla condizione del richiedente nel Paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana (Cass., 24413/21)
- rilievo diretto a integrazione sociale e familiare, senza più giudizio di comparazione con Paese di origine (Cass., 18455/22)

# Forme di protezione

<b>fino al 5.10.18</b>	<b>5.10.18</b>	<b>22.10.20</b>	<b>11.3.23</b>
<b>protezione internazionale</b>	<b>protezione internazionale</b>	<b>protezione internazionale</b>	<b>protezione internazionale</b>
<b>protezione umanitaria</b>	<b>casi speciali</b>	<b>casi speciali</b>	<b>casi speciali</b>
	<b>protezione speciale ridotta</b>	<b>protezione speciale ampliata</b> <b>(applicabile a tutti i casi pendenti)</b>	<b>protezione speciale ridotta</b> <b>(applicabile alle nuove domande)</b>
	<b>non convertibile</b>	<b>convertibile</b>	<b>non convertibile</b>

# Esiti Commissione Territoriale 2013-2022

2013: 23634 2014: 36270 2015: 71117 2016: 91102 2017: 81527 2018: 95576 2019: 95060 2020: 42604 2021: 51931 2022: 52625



Da:

Inviato: lunedì 16 luglio 2018 09:57

A:

**Oggetto:** dati 13 luglio 2018

Cari Presidenti , buongiorno a tutti Voi e a tutti i componenti dei vostri rispettivi collegi ,

dal Report alla data del 13 luglio u.s. emergono due dati che evidenziano in modo particolare l'attività a livello nazionale :

- 1) il dato inerente i " **pendenti** " che è rimasto **invariato rispetto alla data del 6 luglio scorso;**
- 2) dalla percentuale delle **protezioni umanitaria** , **ferma ancora al 28%**, emerge che la direttiva del Ministro non ha ancora trovato attuazione e che anzi il dato numerico è addirittura aumentato (da 14.032 a 14.471)

Si tratta di due aspetti molto significativi sui quali si gioca il nostro livello di produttività ed efficacia , **dati che Vi invito a tenere presenti affinché dalla prossima settimana il trend degli stessi subisca la necessaria , improrogabile e doverosa modifica.**

Buon lavoro, Sandra Sarti



# **Le modifiche al sistema di accoglienza**

## **Contenuti:**

- **I beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**
- **Nuova ipotesi di decadenza dalle misure di accoglienza**
- **Servizi erogati dai centri**
- **Riduzione e revoca delle misure di accoglienza**

# Esclusione dall'ambito di applicazione dei SAI dei **RICHIEDENTI ASILO**

- **NO Richiedenti asilo** (stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva)
- **DEROGA:**
  - richiedenti entrati in Italia con i **corridoi umanitari**
  - richiedenti entrati in Italia con programmi di reinsediamento o di **evacuazioni umanitarie**
  - richiedenti appartenenti alle c.d. **categorie vulnerabili**



# Ulteriori deroghe




- **LE NUOVE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI RICHIEDENTI GIA' PRESENTI NEL SAI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE**
- **CITTADINI AFGHANI (EVACUAZIONI UMANITARIE)**
- **CITTADINI UCRAINI (NORMATIVA EMERGENZIALE)**



## **Nuova ipotesi di decadenza dalle misure di accoglienza**

**I titolari di protezione internazionale e i titolari degli altri permessi di soggiorno speciali che valgono ai fini dell'accesso alla rete SAI (art. 1-sexies, comma 1, D.L. 416/1989) decadono dalle relative misure di accoglienza ove non si presentino presso la struttura di destinazione entro sette giorni dalla comunicazione che viene loro trasmessa dal Servizio centrale**



**Servizi  
erogati dai  
centri di  
prima  
accoglienza**

## **Art. 10 D. Lgs. 142/2015 (Misure straordinarie di accoglienza)**

---

**Non sono più previsti:**

- **L'assistenza psicologica**
  - **La somministrazione di corsi di lingua italiana**
  - **I servizi di orientamento legale e al territorio**
-



# Riduzione delle condizioni di accoglienza

## Ipotesi:

- **casi di violazione grave o ripetuta da parte del richiedente delle regole della struttura**


## Misure:

- **trasferimento in altra struttura**
- **esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro**
- **esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi erogati nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 142/2015, fatto salvo che non si possono escludere i servizi di accoglienza materiale**

# Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale

**La disposizione di cui all'art. 14, c. 7 bis, D. Lgs. 286/98 si applica ora anche ai centri di accoglienza**

Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose (...) quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, (risulta essere autore) del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto.



# Espulsioni


abrogazione termine 15 gg  
per allontanamento  
dal territorio nazionale

# Trattenimento CPR

termine massimo:  
90 gg → 105 gg  
120 gg → 135 gg


# **PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE**

---




**Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si determinano:**

- **il numero di quote**
- **i criteri generali per l'ingresso**



**Necessario acquisire una serie di parere dai Ministeri interessati**




**Vengono introdotte quote "preferenziali" per:**

- **apolidi e rifugiati**
- **Paesi che collaborano con l'Italia per promuovere campagne mediatiche sui rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari**

# Durata del permesso di soggiorno

**3 anni!**




**Permesso di lavoro a tempo  
indeterminato**



**Permesso di soggiorno per lavoro  
autonomo**



**Permesso di soggiorno per  
ricongiungimento familiare (motivi  
familiari)**



# **Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati**

**Il nuovo permesso (studio, lavoro, attesa occupazione) ha la durata massima di un anno**

**La conversione è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente.**

**È inoltre disposta l'abrogazione della previsione in base alla quale il mancato rilascio del parere del Ministero del lavoro non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché della previsione dell'applicazione al procedimento di conversione del c.d. silenzio assenso.**





# Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

**D.L. 1/2023 CONV. IN LEGGE IL 24 FEBBRAIO 2023 N. 15**

- La novella legislativa interviene per regolamentare o, meglio, per limitare, le attività delle ONG che effettuano attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo.
  - Nuovo sistema sanzionatorio: sostituzione del sistema sanzionatorio di carattere penale, previsto dal D.L. 130/2020 (cd. Lamorgese), con il sistema sanzionatorio amministrativo.
- 